

LEGGE 23 NOVEMBRE 2005 N.170

FINANZIAMENTO DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dalla Legge 22 maggio 2017 n.50

(aggiornato al 20 aprile 2023)

LEGGI CITATE NEL TESTO COORDINATO

[LEGGE 5 SETTEMBRE 1972 N.28](#)

[LEGGE 28 GENNAIO 1981 N.5](#)

[LEGGE 20 MAGGIO 1985 N.59](#)

[LEGGE 29 GENNAIO 1987 N.13](#)

[LEGGE 29 GENNAIO 1987 N.14](#)

[LEGGE 13 GIUGNO 1990 N.68](#)

[LEGGE 31 GENNAIO 1996 N.6](#)

[LEGGE 23 NOVEMBRE 2005 N.170](#)

[LEGGE 21 NOVEMBRE 2006 N.120](#)

[LEGGE 18 DICEMBRE 2006 N.135](#)

[LEGGE 21 DICEMBRE 2007 N.129](#)

[LEGGE 18 DICEMBRE 2008 N.152](#)

[LEGGE 26 OTTOBRE 2009 N.146](#)

[LEGGE 21 DICEMBRE 2009 N.168](#)

[LEGGE 22 DICEMBRE 2010 N.194](#)

[LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N.200](#)

[LEGGE 2 AGOSTO 2012 N.112](#)

[LEGGE 21 DICEMBRE 2012 N.150](#)

[LEGGE 20 DICEMBRE 2013 N.174](#)

[LEGGE 22 MAGGIO 2017 N.50](#)

Sommario

LEGGE 23 NOVEMBRE 2005 N.170.....	3
LEGGE 31 GENNAIO 1996 N. 6.....	12
LEGGE 21 DICEMBRE 2007 N.129.....	21
LEGGE 22 DICEMBRE 2015 N.189.....	22
LEGGE 24 DICEMBRE 2018 N.173.....	23
LEGGE 19 NOVEMBRE 2019 N.157.....	24
LEGGE 23 DICEMBRE 2020 N.223.....	25
LEGGE 22 DICEMBRE 2021 N.207.....	26
LEGGE 23 DICEMBRE 2022 N.171.....	27

LEGGE 23 NOVEMBRE 2005 N.170

FINANZIAMENTO DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dalla Legge 22 maggio 2017 n.50

(aggiornato al 20 aprile 2023)

Art.1

In riconoscimento della funzione pubblica svolta e del ruolo esercitato nell'ambito degli organi istituzionali dello Stato, al fine di garantire loro la possibilità di espletare autonomamente i propri compiti al servizio della collettività, è riconosciuto ai Partiti e Movimenti politici che hanno presentato liste elettorali e che sono rappresentati in Consiglio Grande e Generale un finanziamento annuo a carico dello Stato.

Art. 2

Il contributo dello Stato per il finanziamento di cui al precedente articolo è pari al 2,5 per mille delle entrate del Bilancio Preventivo, dedotte le partite di giro ed i mutui a pareggio, e viene suddiviso tra i Partiti ed i Movimenti per il 75 per cento in proporzione al numero dei Consiglieri eletti nell'ambito delle rispettive liste e per il 25 per cento in parti uguali e fisse fra i Partiti e Movimenti che hanno presentato liste elettorali e sono rappresentati in Consiglio Grande e Generale da almeno tre Consiglieri, tenuto conto della decurtazione per l'erogazione del contributo di cui al successivo comma.

Per i Partiti e Movimenti le cui liste hanno ottenuto un numero di Consiglieri inferiore a tre il contributo fisso è pari a Euro 12.000,00.

2 bis L'Ufficio Segreteria Istituzionale, sentita la Contabilità di Stato, pubblica tempestivamente sul sito internet del Consiglio Grande e Generale l'importo annuo del finanziamento dello Stato spettante ai Partiti e Movimenti politici che ne hanno diritto.¹

¹ Testo originario (Legge n. 170/2005)

Il contributo dello Stato per il finanziamento di cui al precedente articolo è pari al 2,5 per mille delle entrate del Bilancio Preventivo, dedotte le partite di giro ed i mutui a pareggio, e viene suddiviso tra i Partiti ed i Movimenti per il 75 per cento in proporzione al numero dei Consiglieri eletti nell'ambito delle rispettive liste e per il 25 per cento in parti uguali e fisse fra i Partiti e Movimenti che hanno presentato liste elettorali e sono rappresentati in Consiglio Grande e Generale da almeno tre Consiglieri, tenuto conto della decurtazione per l'erogazione del contributo di cui al successivo comma.

Per i Partiti e Movimenti le cui liste hanno ottenuto un numero di Consiglieri inferiore a tre il contributo fisso è pari a Euro 12.000,00.

Modifiche legislative

Legge 22 maggio 2017 n.50, Articolo 1:

All'articolo 2 della Legge 23 novembre 2005 n.170 "Finanziamento dei Partiti e Movimenti politici" è aggiunto il seguente comma:

"*2 bis* L'Ufficio Segreteria Istituzionale, sentita la Contabilità di Stato, pubblica tempestivamente sul sito internet del Consiglio Grande e Generale l'importo annuo del finanziamento dello Stato spettante ai Partiti e Movimenti politici che ne hanno diritto."

Si veda Legge 21 novembre 2006 n.120, Articolo 7:

Ai sensi della Legge 23 novembre 2005 n. 170, per l'esercizio finanziario 2006 il contributo dello Stato al finanziamento ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito in € 1.965.771,30.

Legge 18 dicembre 2006 n.135, Articolo 26:

Ai sensi dell'articolo 2 della Legge 23 novembre 2005 n.170, per l'anno 2007 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito in € 1.515.589,24 con imputazione sul capitolo 1-1-1450.

Art.3

La liquidazione del finanziamento per ciascun Partito o Movimento avviene in rate mensili.

Ciascun Partito o Movimento, con delega scritta del suo legale rappresentante depositata presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e contenente espresso esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità, designa una persona incaricata alla riscossione o comunica le coordinate bancarie per l'accredito in conto corrente.

La funzione di legale rappresentante è svolta dal segretario o responsabile politico ovvero dal responsabile amministrativo nominato dai competenti organi di ciascun Partito o Movimento. Il suo nome deve essere comunicato alla Segreteria Istituzionale entro cinque giorni dalla nomina.

Art.4

Ai Consiglieri che, durante la legislatura, si distaccano dal Gruppo o Rappresentanza Consiliare della lista in cui sono stati eletti è riconosciuto il solo contributo proporzionale.

1 *bis* I Consiglieri indipendenti, di cui al primo comma, soggiacciono ai medesimi obblighi di documentazione, rendicontazione, conservazione e comunicazione contabile dei Partiti e Movimenti politici.

Legge 21 dicembre 2007 n.129, Articolo 27:

Ai sensi dell'articolo 2 della Legge 23 novembre 2005 n.170, per l'anno 2008 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito in €1.696.433,35 con imputazione sul capitolo 1-1-1450.

Legge 18 dicembre 2008 n.152, Articolo 27:

Ai sensi dell'articolo 2 della Legge 23 novembre 2005 n.170, per l'anno 2009 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito in €1.771.292,39 con imputazione sul capitolo 1-1-1450.

Legge 21 dicembre 2009 n.168, Articolo 29:

Ai sensi dell'articolo 2 della Legge 23 novembre 2005 n.170, per l'anno 2010 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito in € 1.478.307,45 con imputazione sul capitolo 1-1-1450.

Legge 22 dicembre 2010 n.194, Articolo 28:

Ai sensi dell'articolo 2 della Legge 23 novembre 2005 n.170, per l'anno 2011 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito in € 1.407.772,54 con imputazione sul capitolo 1-1-1450.

Legge 22 dicembre 2011 n.200, Articolo 18:

A parziale deroga delle disposizioni di cui all'articolo 2 della Legge 23 novembre 2005 n.170, per l'anno 2012 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici pari a €1.411.275,63 è ridotto nella misura del 10% ed è pertanto stabilito in € 1.270.148,07. La predetta somma trova imputazione sul capitolo 1-1-1450.

Legge 2 agosto 2012 n.112, Articolo 2:

L'articolo 18 della Legge 22 dicembre 2011 n.200 è così modificato:

"Art. 18

(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

A parziale deroga delle disposizioni di cui all'articolo 2 della Legge 23 novembre 2005 n.170 e ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge, per l'anno 2012 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici pari a € 2.822.551,26 è ridotto nella misura del 10% ed è pertanto stabilito in € 2.540.296,14. La predetta somma trova imputazione sul capitolo 1-1-1450."

Legge 21 dicembre 2012 n.150, Articolo 19:

A parziale deroga dell'articolo 2 della Legge 23 novembre 2005 n.170, per l'anno 2013 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici pari ad € 1.204.217,04 è ridotto nella misura del 10% ed è pertanto stabilito in € 1.083.795,34. La predetta somma trova imputazione sul capitolo 1-2-1450.

Legge 20 dicembre 2013 n.174, Articolo 15:

1. A parziale deroga dell'articolo 2 della Legge 23 novembre 2005 n.170, fino a diversa disposizione, il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è ridotto nella misura del 10%.

2. Per l'anno 2014 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è pari ad €1.151.043,42 è pertanto stabilito in €1.035.939,08. La predetta somma trova imputazione sul capitolo 1-2-1450.

Nel corso della legislatura il contributo fisso riconosciuto a ciascun Partito o Movimento non può essere soggetto ad una nuova ripartizione, salvo diverso accordo tra tutti i Consiglieri eletti nella stessa lista, nel caso decidano di costituire due o più Gruppi o Rappresentanze Consiliari, ovvero nelle liste di Partiti e Movimenti diversi, nel caso decidano di costituire un unico Gruppo o Rappresentanza Consiliare.²

Art. 5

[ABROGATO]³

Art.6

Ai Partiti e Movimenti di cui all'articolo 1 è riconosciuta la facoltà di intestarsi beni mobili registrati ed immobili direttamente strumentali all'esercizio della propria attività e di esercitare i relativi diritti compreso quello del trasferimento di proprietà, di assumere personale, contrarre obbligazioni, stipulare contratti necessari o utili all'esercizio della propria attività.

A tal fine la Segreteria Istituzionale rilascia i certificati di vigenza attestanti la denominazione, la sede sociale, i dati anagrafici del legale rappresentante del Partito o Movimento che ha presentato una lista elettorale ed è rappresentato in Consiglio Grande e Generale.

Ai fini della determinazione dell'imposta sulle importazioni di beni direttamente strumentali alla propria attività, i Partiti ed i Movimenti di cui all'articolo 1 sono equiparati agli operatori economici in possesso di regolare licenza o patente di esercizio.

L'Ufficio del Lavoro è tenuto a rilasciare ai Partiti e Movimenti che ne facciano richiesta il codice operatore economico per le operazioni di carattere economico connesse all'esercizio della loro attività.

Presso la Segreteria Istituzionale è conservato il registro dei Partiti e Movimenti rappresentati in Consiglio Grande e Generale con i dati di cui ai commi precedenti.

Art.7

I lavoratori dipendenti assunti dai Partiti e Movimenti di cui all'articolo 1 hanno diritto al distacco dal posto di lavoro in cui risultano occupati. La durata del distacco o dell'incarico è stabilita dall'organo che lo richiede, che può revocarlo a sua discrezione.

² Testo originario (Legge n. 170/2005)

Ai Consiglieri che, durante la legislatura, si distaccano dal Gruppo o Rappresentanza Consiliare della lista in cui sono stati eletti è riconosciuto il solo contributo proporzionale.

Nel corso della legislatura il contributo fisso riconosciuto a ciascun Partito o Movimento non può essere soggetto ad una nuova ripartizione, salvo diverso accordo tra tutti i Consiglieri eletti nella stessa lista, nel caso decidano di costituire due o più Gruppi o Rappresentanze Consiliari, ovvero nelle liste di Partiti e Movimenti diversi, nel caso decidano di costituire un unico Gruppo o Rappresentanza Consiliare.

Modifiche legislative

Legge 22 maggio 2017 n.50, Articolo 2:

Dopo il primo comma dell'articolo 4 della Legge 23 novembre 2005 n.170 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis I Consiglieri indipendenti, di cui al primo comma, soggiacciono ai medesimi obblighi di documentazione, rendicontazione, conservazione e comunicazione contabile dei Partiti e Movimenti politici."

³ Testo originario (Legge n. 170/2005)

Nell'anno in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo del Consiglio Grande e Generale il finanziamento di cui all'articolo 2 viene raddoppiato e corrisposto entro il mese in cui vengono convocati i comizi elettorali.

Modifiche legislative

Legge 22 maggio 2017 n.50, Articolo 7:

L'articolo 5 della Legge 23 novembre 2005 n.170 è abrogato.

La richiesta di distacco deve essere inoltrata al datore di lavoro dal legale rappresentante del Partito o Movimento politico.

Gli oneri retributivi, contributivi e comunque connessi alla carriera del dipendente gravano per intero sul Partito o Movimento che ha effettuato l'assunzione.

I lavoratori distaccati hanno diritto di essere riammessi al posto di lavoro precedentemente occupato, con il riconoscimento a tutti gli effetti economici e giuridici del servizio prestato.

Art. 8

I Partiti ed i Movimenti politici che beneficiano dei finanziamenti di cui alla presente legge sono tenuti a depositare presso la Segreteria Istituzionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio relativo all'anno precedente.

L'Ufficio Segreteria Istituzionale pubblica tempestivamente sul sito internet del Consiglio Grande e Generale i bilanci d'esercizio dei Partiti e Movimenti politici, e contestualmente ne dà comunicazione agli organi di informazione, attraverso i canali previsti dall'amministrazione pubblica.⁴

Art. 9

Agli adempimenti di cui alla presente legge sono altresì tenuti i Consiglieri di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge.

Art. 10

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e precisione, in conformità a corretti principi contabili ed alle norme di cui alla Legge 13 giugno 1990 n.68 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.

Esso deve comprendere:

- a) lo stato patrimoniale con l'indicazione delle attività, delle passività e del patrimonio;
- b) il conto economico con l'indicazione dei costi e dei ricavi di competenza dell'anno e del risultato finale di avanzo o disavanzo di gestione.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle diverse voci che lo compongono e dalla delibera di approvazione del competente organo del Partito o Movimento.

Il bilancio deve essere sottoscritto dal responsabile amministrativo e/o dal segretario o responsabile politico del Partito o Movimento, che si assumono in solido la responsabilità della completezza e della veridicità dello stesso.

Art. 11

⁴ Testo originario (Legge n. 170/2005)

I Partiti ed i Movimenti politici che beneficiano dei finanziamenti di cui alla presente legge sono tenuti a depositare presso la Segreteria Istituzionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio relativo all'anno precedente.

La Segreteria Istituzionale li rende pubblici attraverso gli organi di stampa.

Modifiche legislative

Legge 22 maggio 2017 n.50, Articolo 3:

L'articolo 8, secondo comma, della Legge 23 novembre 2005 n.170 è così sostituito:

“L'Ufficio Segreteria Istituzionale pubblica tempestivamente sul sito internet del Consiglio Grande e Generale i bilanci d'esercizio dei Partiti e Movimenti politici, e contestualmente ne dà comunicazione agli organi di informazione, attraverso i canali previsti dall'amministrazione pubblica.”

Ogni anno i bilanci dei Partiti e Movimenti politici vengono sottoposti a revisione contabile al fine di verificare se sono stati redatti con chiarezza ed in maniera corretta e se rappresentano in modo completo e veritiero la situazione patrimoniale ed i costi ed i ricavi intervenuti nell'anno.

La revisione viene effettuata da un Collegio di tre revisori contabili estratti a sorte dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale tra i Revisori iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso la Segreteria di Stato per l'Industria e che non risultino membri del Congresso di Stato o del Consiglio Grande e Generale o di Organismi direttivi di Partiti e Movimenti politici.

L'incarico di membro del Collegio ha durata biennale, a partire dal mese di maggio. Al fine di garantire la continuità di azione e di indirizzo del Collegio e solamente in occasione della prima estrazione, l'incarico del primo membro estratto ha durata triennale.

In caso di dimissioni, decadenza o morte in carica di un membro del Collegio dei Sindaci revisori, si procede con l'estrazione a sorte di un membro sostituto, il cui incarico termina in coincidenza con l'incarico del membro sostituto.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, ai membri del Collegio si applica un compenso annuo complessivo pari ad euro 3.400,00 per ogni membro, da imputarsi sul Capitolo "1-2-1480 Fondo autonomo per il Consiglio Grande e Generale".

Il Collegio dei Sindaci revisori ha diritto di ottenere dai responsabili amministrativi e politici dei Partiti e Movimenti politici, ovvero da chiunque ne sia in possesso, le notizie ed i documenti necessari o utili alla revisione e può procedere ad accertamenti e controlli presso le sedi dei Partiti o Movimenti politici.

Il Collegio dei Sindaci revisori ha accesso alle informazioni contabili relative ai Partiti e Movimenti politici sottoposti al proprio vaglio, sia presso tutti gli uffici dell'amministrazione pubblica che presso gli Istituti finanziari sammarinesi, per il tramite della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Il Collegio dei Sindaci revisori può emanare, nel rispetto delle norme e dei principi di contabilità generale, circolari interpretative e applicative in materia di redazione dei bilanci e tenuta delle scritture contabili dei Partiti e Movimenti politici di cui all'articolo 10 della presente legge, in particolare per quanto concerne la contabilizzazione dei finanziamenti privati diversi dalle donazioni in denaro, le operazioni contabili relative a fusioni tra Partiti o comunque di Partiti o Movimenti politici confluenti in altri, la cessazione dell'attività.

Le direttive, circolari e linee guida emanate dal Collegio dei Sindaci revisori sono trasmesse all'Ufficio Segreteria Istituzionale, che le pubblica tempestivamente sul sito internet del Consiglio Grande e Generale.

La relazione conclusiva del Collegio viene notificata all'Ufficio Segreteria Istituzionale ed al Partito o Movimento politico interessato, al quale è riconosciuta la facoltà di avanzare ricorso entro dieci giorni alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica la quale decide inappellabilmente entro i successivi venti giorni.

L'Ufficio Segreteria Istituzionale pubblica tempestivamente sul sito internet del Consiglio Grande e Generale la relazione conclusiva del Collegio dei Sindaci revisori, nonché l'eventuale pronuncia della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, e contestualmente ne dà comunicazione agli organi di informazione, attraverso i canali previsti dall'amministrazione pubblica.⁵

⁵ **Testo originario (Legge n. 170/2005)**

Ogni anno i bilanci dei Partiti e Movimenti vengono sottoposti a revisione contabile al fine di verificare se sono stati redatti con chiarezza ed in maniera corretta e se rappresentano in modo completo e veritiero la situazione patrimoniale ed i costi ed i ricavi intervenuti nell'anno.

La revisione viene effettuata da un Collegio di tre revisori contabili iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso la Segreteria di Stato per l'Industria e scelti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale nel mese di maggio di ogni anno, con una maggioranza che rappresenti almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Grande e Generale.

Il Collegio ha diritto di ottenere dai responsabili amministrativi e politici dei Partiti e Movimenti ovvero da chiunque ne sia in possesso le notizie ed i documenti necessari o utili alla revisione e può procedere ad accertamenti e controlli presso le sedi dei Partiti o Movimenti.

La relazione conclusiva del Collegio viene notificata alla Segreteria Istituzionale ed al Partito o Movimento interessato al quale è riconosciuta la facoltà di avanzare ricorso entro dieci giorni alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica la quale decide inappellabilmente entro i successivi venti giorni.

La relazione conclusiva del Collegio e l'eventuale pronuncia della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica vengono rese pubbliche a cura della Segreteria Istituzionale.

Modifiche legislative

Legge 22 maggio 2017 n.50, Articolo 4:

L'articolo 11 della Legge 23 novembre 2005 n.170 è così sostituito:

“Ogni anno i bilanci dei Partiti e Movimenti politici vengono sottoposti a revisione contabile al fine di verificare se sono stati redatti con chiarezza ed in maniera corretta e se rappresentano in modo completo e veritiero la situazione patrimoniale ed i costi ed i ricavi intervenuti nell'anno.

La revisione viene effettuata da un Collegio di tre revisori contabili estratti a sorte dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale tra i Revisori iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso la Segreteria di Stato per l'Industria e che non risultino membri del Congresso di Stato o del Consiglio Grande e Generale o di Organismi direttivi di Partiti e Movimenti politici.

L'incarico di membro del Collegio ha durata biennale, a partire dal mese di maggio. Al fine di garantire la continuità di azione e di indirizzo del Collegio e solamente in occasione della prima estrazione, l'incarico del primo membro estratto ha durata triennale.

In caso di dimissioni, decadenza o morte in carica di un membro del Collegio dei Sindaci revisori, si procede con l'estrazione a sorte di un membro sostituto, il cui incarico termina in coincidenza con l'incarico del membro sostituto.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, ai membri del Collegio si applica un compenso annuo complessivo pari ad euro 3.400,00 per ogni membro, da imputarsi sul Capitolo “1-2-1480 Fondo autonomo per il Consiglio Grande e Generale”.

Il Collegio dei Sindaci revisori ha diritto di ottenere dai responsabili amministrativi e politici dei Partiti e Movimenti politici, ovvero da chiunque ne sia in possesso, le notizie ed i documenti necessari o utili alla revisione e può procedere ad accertamenti e controlli presso le sedi dei Partiti o Movimenti politici.

Il Collegio dei Sindaci revisori ha accesso alle informazioni contabili relative ai Partiti e Movimenti politici sottoposti al proprio vaglio, sia presso tutti gli uffici dell'amministrazione pubblica che presso gli Istituti finanziari sammarinesi, per il tramite della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Il Collegio dei Sindaci revisori può emanare, nel rispetto delle norme e dei principi di contabilità generale, circolari interpretative e applicative in materia di redazione dei bilanci e tenuta delle scritture contabili dei Partiti e Movimenti politici di cui all'articolo 10 della presente legge, in particolare per quanto concerne la contabilizzazione dei finanziamenti privati diversi dalle donazioni in denaro, le operazioni contabili relative a fusioni tra Partiti o comunque di Partiti o Movimenti politici confluenti in altri, la cessazione dell'attività.

Le direttive, circolari e linee guida emanate dal Collegio dei Sindaci revisori sono trasmesse all'Ufficio Segreteria Istituzionale, che le pubblica tempestivamente sul sito internet del Consiglio Grande e Generale.

La relazione conclusiva del Collegio viene notificata all'Ufficio Segreteria Istituzionale ed al Partito o Movimento politico interessato, al quale è riconosciuta la facoltà di avanzare ricorso entro dieci giorni alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica la quale decide inappellabilmente entro i successivi venti giorni.

L'Ufficio Segreteria Istituzionale pubblica tempestivamente sul sito internet del Consiglio Grande e Generale la relazione conclusiva del Collegio dei Sindaci revisori, nonché l'eventuale pronuncia della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, e contestualmente ne dà comunicazione agli organi di informazione, attraverso i canali previsti dall'amministrazione pubblica.”.

Si veda Legge 26 ottobre 2009 n.146, Articolo 14:

Al Collegio dei Revisori dei bilanci dei Partiti e Movimenti Politici, di cui all'articolo 11 della Legge 23 novembre 2005 n.170, è riconosciuto un compenso annuo complessivo di € 10.000,00 da suddividersi in parti uguali tra i tre membri che lo compongono.

Art. 12

Qualora il Collegio dei Sindaci revisori rilevi violazioni della presente legge in materia di tenuta delle scritture contabili, deposito dei bilanci e norme di compilazione dei medesimi, mancato rispetto dei termini di presentazione, il finanziamento pubblico dell'anno successivo è ridotto, sulla base di criteri individuati dal Collegio, di tante mensilità a seconda della gravità dell'infrazione, sino al massimo della metà del finanziamento stesso. Qualora il Collegio dei Sindaci revisori rilevi che il bilancio non rappresenti in modo completo e veritiero la situazione patrimoniale e i costi e i ricavi intervenuti nel corso dell'anno, il finanziamento pubblico dell'anno successivo è ridotto della metà. Nei casi di particolare gravità della violazione, ovvero di recidiva di violazioni ritenute meno gravi, il Collegio dei Sindaci revisori dispone la decurtazione dell'intero importo annuo del finanziamento.

La presentazione del ricorso di cui al quarto comma dell'articolo 11 sospende l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente fino alla pronuncia della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica.⁶

Art. 13

I contributi anonimi ai soggetti di cui agli articoli 1, 4 e 14 sono vietati. I dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche che hanno effettuato elargizioni devono risultare da apposito elenco da conservare insieme ai documenti contabili.

I contributi e le utilità rispettivamente di importo o valore superiore a euro 3.000,00 per ogni anno solare devono risultare da apposito allegato al bilancio contenente i dati identificativi dei donatori.

In deroga al primo comma del presente articolo, è consentita la raccolta di fondi di modesta entità in forma anonima, in appositi contenitori di materiale trasparente, durante convegni, feste ed eventi diversi

Il compenso – da liquidarsi successivamente all'annuale revisione – troverà imputazione sul Cap.1-1-1480 "Fondo Autonomo del Consiglio Grande e Generale".

L'importo del compenso di cui al primo comma potrà essere aggiornato su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale con apposito decreto delegato.

⁶ **Testo originario (Legge n. 170/2005)**

Qualora il Collegio di revisione di cui al precedente articolo rilevi gravi violazioni della presente legge ovvero che il bilancio non rappresenta in modo completo e veritiero la situazione patrimoniale ed i costi ed i ricavi intervenuti nell'anno, il finanziamento di cui alla presente legge è ridotto alla metà per i successivi dodici mesi. In caso di recidiva nell'arco della stessa legislatura, il finanziamento non sarà erogato per i dodici mesi successivi alla notifica della relazione conclusiva del Collegio di revisione.

La presentazione del ricorso di cui al quarto comma dell'articolo 11 sospende l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente fino alla pronuncia della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica.

Modifiche legislative

Legge 22 maggio 2017 n.50, Articolo 5:

Il primo comma dell'articolo 12 della Legge 23 novembre 2005 n.170 è così sostituito:

"Qualora il Collegio dei Sindaci revisori rilevi violazioni della presente legge in materia di tenuta delle scritture contabili, deposito dei bilanci e norme di compilazione dei medesimi, mancato rispetto dei termini di presentazione, il finanziamento pubblico dell'anno successivo è ridotto, sulla base di criteri individuati dal Collegio, di tante mensilità a seconda della gravità dell'infrazione, sino al massimo della metà del finanziamento stesso. Qualora il Collegio dei Sindaci revisori rilevi che il bilancio non rappresenti in modo completo e veritiero la situazione patrimoniale e i costi e i ricavi intervenuti nel corso dell'anno, il finanziamento pubblico dell'anno successivo è ridotto della metà. Nei casi di particolare gravità della violazione, ovvero di recidiva di violazioni ritenute meno gravi, il Collegio dei Sindaci revisori dispone la decurtazione dell'intero importo annuo del finanziamento."

promossi dai Partiti o Movimenti. L'ammontare complessivo dei contributi ricevuti con tale modalità deve essere evidenziato attraverso un'apposita voce di bilancio.

Art. 14

I rendiconti di eventuali gestioni autonome ed i bilanci di Associazioni, Fondazioni e Società partecipate o finanziate dai Partiti o Movimenti devono essere allegati ai bilanci di questi ultimi.

Art. 15

Chiunque ponga in essere atti in violazione dell'articolo 13 è punito con la prigionia di primo grado e l'interdizione di quarto grado dai diritti politici.

Chiunque, avendo offerto contributi o utilità in violazione dell'articolo 13 confessi spontaneamente e utilmente il fatto è punito con la multa a giorni di terzo grado.

In deroga all'articolo 54 del Codice Penale, i reati di cui all'articolo 13 della presente legge si prescrivono in cinque anni.

Sono fatte salve le altre sanzioni previste dal Codice Penale.⁷

Art.16

Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si provvede con appositi stanziamenti annuali da approvarsi con Legge di Bilancio.

Art. 17

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Partiti ed i Movimenti di cui all'articolo 1 sono tenuti a depositare presso la Segreteria Istituzionale lo stato patrimoniale di cui al secondo comma dell'articolo 10 con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.18

Sono abrogati:

- gli articoli 2, 3 e 4 della Legge 5 settembre 1972 n.28;
- l'articolo 1 della Legge 28 gennaio 1981 n.5;

⁷ Testo originario (Legge n. 170/2005)

Chiunque ponga in essere atti in violazione dell'articolo 13 è punito con la multa a giorni di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici.

Chi, avendo offerto contributi o utilità in violazione dell'articolo 13, confessi spontaneamente ed utilmente il fatto è punito con la multa a giorni di secondo grado.

Sono fatte salve le sanzioni previste dal codice penale.

Modifiche legislative

Legge 22 maggio 2017 n.50, Articolo 6:

L'articolo 15 della Legge 23 novembre 2005 n.170 è così sostituito:

“Chiunque ponga in essere atti in violazione dell'articolo 13 è punito con la prigionia di primo grado e l'interdizione di quarto grado dai diritti politici.

Chiunque, avendo offerto contributi o utilità in violazione dell'articolo 13 confessi spontaneamente e utilmente il fatto è punito con la multa a giorni di terzo grado.

In deroga all'articolo 54 del Codice Penale, i reati di cui all'articolo 13 della presente legge si prescrivono in cinque anni.

Sono fatte salve le altre sanzioni previste dal Codice Penale.”.

- l'articolo 5 della Legge 20 Maggio 1985 n.59;
- la Legge 29 gennaio 1987 n.13;
- la Legge 29 gennaio 1987 n.14;
- l'articolo 20, secondo comma, della Legge 31 gennaio 1996 n.6.

E' altresì abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

Art.19

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello delle prossime elezioni politiche.

LEGGE 31 GENNAIO 1996 N. 6

LEGGE ELETTORALE

ART. 40

(Assegnazione dei seggi e proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrici)

1. L'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base dei verbali degli Uffici Elettorali Sezionali, con l'assistenza, ove necessario, di uno o più esperti scelti dal Presidente, procede alle seguenti operazioni: somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato quali risultano dai verbali di tutti gli Uffici Elettorali.
2. L'operazione di cui al primo comma determina la cifra elettorale di ogni lista, il numero totale dei voti di lista e la cifra individuale di ogni candidato.
3. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni elettorali. Essa serve di base per determinare:
 - l'ammissione della lista alla distribuzione dei seggi;
 - il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista.
4. Ciascuna lista è ammessa alla distribuzione dei seggi se ottiene una cifra elettorale di lista pari o superiore al 5% del numero totale dei voti validi.
5. La cifra individuale di ciascun candidato è data dalla cifra elettorale di lista sommata ai voti validi di preferenza che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni elettorali come scrutinate dagli Uffici Elettorali. La cifra individuale determina la graduatoria dei candidati all'interno della medesima lista. A parità di cifra individuale la preferenza è determinata, nell'ordine, dai seguenti criteri:
 - candidato di genere femminile;
 - maggior anzianità di presenza in Consiglio Grande e Generale;
 - maggior età anagrafica.
6. L'Ufficio Elettorale Centrale determina la cifra elettorale di coalizione che è data dalla somma:
 - a) della cifra elettorale di ciascuna delle liste appartenenti alla stessa coalizione, comprese le liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del comma 4;
 - b) dei voti espressi solo alla coalizione senza espressione del voto di lista ai sensi del comma 1 dell'articolo 36.
7. L'Ufficio Elettorale Centrale divide il totale dei voti validi per 2 e aumenta di 1 la cifra del quoziente eventualmente arrotondato per eccesso. Il risultato di tale operazione determina il numero minimo di voti validi richiesto per attribuire a una coalizione o a una singola lista la vittoria elettorale. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi richiesto, la vittoria è attribuita alla lista o alla coalizione di liste che, avendo conseguito il maggior numero di voti, in base alle operazioni di cui al successivo comma 9 consegue anche 30 (trenta) dei 60 (sessanta) quozienti validi.
8. Il risultato del primo turno determina l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e si procede sulla base delle seguenti disposizioni:
 - si escludono quelle liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del comma 4;

- si divide ciascuna cifra elettorale di lista, tra quelle ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del comma 4, successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via fino a concorrenza del numero dei 60 (sessanta) membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere;

- si dispongono i quozienti così ottenuti in ordine decrescente dal più alto al più basso.

9. Alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente per aver conseguito il numero minimo di voti di cui al comma 7 ovvero, subordinatamente, avendo conseguito il maggior numero di voti e i 30 maggiori quozienti, sono assegnati i seggi ad essa spettanti in Consiglio Grande e Generale in base alle operazioni di cui al comma 8. Se in base alle operazioni di cui al comma 8 i seggi spettanti alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente risultano meno di 35, ad essa vengono assegnati, a titolo di premio di stabilità, tanti seggi aggiuntivi rispetto a quelli spettanti quanti ne mancano al raggiungimento del numero di 35. I seggi aggiuntivi, attribuiti a titolo di premio di stabilità, sono quelli corrispondenti ai quozienti utili più bassi ottenuti in base alle operazioni di cui al comma 8; tali seggi sono da sottrarre a quelle liste che non siano la lista vincitrice o non appartengano alla coalizione di liste proclamata vincente, a partire dai quozienti utili più bassi. Se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti alle altre liste della medesima coalizione secondo l'ordine decrescente dei quozienti.

Quelle rappresentanze consiliari che, per effetto della ridistribuzione dei seggi dovuta all'assegnazione del premio di stabilità, dovessero scendere sotto il numero minimo di tre Consiglieri, non perdono i benefici di finanziamento previsti dalla Legge 23 novembre 2005 n. 170 e sue successive modifiche.

10. Nel caso in cui, in base al risultato del primo turno delle consultazioni, siano rispettate le condizioni per determinare la vittoria della lista o coalizione di liste, esaurite le operazioni sopra indicate, l'Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti e proclama altresì la lista o la coalizione di liste risultata vincente, riportando la maggioranza dei seggi e l'eventuale premio di stabilità.

11. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi per la vittoria elettorale e neppure i 30 (trenta) quozienti in base alle operazioni di cui al comma 8, la Reggenza, entro ventiquattro ore dalla comunicazione del Segretario di Stato per gli Affari Interni delle risultanze dell'Ufficio Elettorale Centrale - comunicazione da effettuarsi contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 42 - conferisce alla lista o coalizione di liste che abbia raggiunto la maggioranza relativa dei voti un mandato di quindici giorni per formare la maggioranza attraverso l'accordo con liste o coalizioni di liste sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 8bis dell'articolo 14 e dei seggi raggiunti al primo turno e fatto salvo che liste e coalizioni di liste mantengano la forma aggregativa con cui si sono presentate alla consultazione elettorale e che la maggioranza che si andrà a costituire raggiunga il numero di almeno 35 seggi.

12. Se il mandato di cui al comma 11 ha esito negativo, la Reggenza conferisce un nuovo mandato, con le medesime modalità e gli stessi vincoli temporali del precedente, alla lista o coalizione di liste arrivata seconda al primo turno della consultazione elettorale.

13. Esperita e conclusa con esito positivo la fase di negoziazione, la Reggenza ne dà immediata comunicazione al Segretario di Stato per gli Affari Interni che, in qualità di Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base delle risultanze del medesimo Ufficio, di cui al comma 8, procede alla proclamazione ufficiale degli eletti, riportando la composizione dei seggi della maggioranza che si è costituita.

14. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi e neppure i 30 (trenta) quozienti di cui al comma 8, né i due mandati di cui ai commi 11 e 12 diano esito positivo, la Reggenza con proprio decreto indice la votazione di ballottaggio fra le due liste o coalizioni di liste che al primo turno abbiano conseguito le cifre elettorali più alte.

15. In caso di votazione di ballottaggio, l'Ufficio Elettorale Centrale riceve dagli Uffici elettorali di sezione i verbali contenenti l'esito dello spoglio delle schede. Verifica quale delle due liste o coalizioni di liste ha

ottenuto più voti validi e procede all' assegnazione dei seggi ai sensi dei commi precedenti, procedendo poi alla proclamazione ufficiale degli eletti e della lista o coalizione di liste risultata vincente, riportando pertanto la maggioranza dei seggi e il premio di stabilità.

16. Con l'emissione del decreto reggenziale che indice la votazione di ballottaggio si intende aperta la campagna elettorale che avrà termine alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge 14 marzo 1997 n. 36. Alla campagna elettorale per il ballottaggio possono partecipare le stesse liste ammesse al primo turno di votazione. La nomina dei Presidenti di seggio elettorale e degli Scrutatori effettuata dalla Commissione Elettorale ai sensi dell'articolo 23 della presente legge si estende altresì all'eventuale turno del ballottaggio.⁸

⁸ **Testo originario (Legge n. 6/1996)**

Art.40

1.L'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base dei verbali degli Uffici Elettorali di sezione, con l'assistenza, ove necessario, di uno o più esperti scelti dal Presidente, procede alle seguenti operazioni: somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato nelle singole sezioni i quali risultano dai verbali.

2.L'operazione di cui al primo comma determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

3.La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma di voti che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni.

4.La cifra individuale di ciascun candidato è data dalla cifra elettorale e dalla somma di voti di preferenza che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni.

5.La cifra elettorale serve di base per determinare il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista.

6.La cifra individuale determina la graduatoria dei candidati nella medesima lista. A parità di voti, la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista stessa.

7.Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista, si procede sulla base delle seguenti disposizioni:

si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc. sino a concorrenza del numero dei 60 membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere; si scelgono, fra i quozienti ottenuti secondo il sistema indicato, quelli più alti, in numero uguale a quello dei 60 membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere, disponendoli in graduatoria decrescente.

8.Ciascuna lista si vedrà assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa spettanti. A parità di quoziente, il/i seggio/i è/sono attribuito/i alla lista che ha ottenuto la più alta cifra elettorale. Se ad una lista sono attribuiti più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

9.Esaure le operazioni sopra indicate, l'Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1, Articolo 19:

L'articolo 40 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“1. L'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base dei verbali degli Uffici elettorali intersezionali, con l'assistenza, ove necessario, di uno o più esperti scelti dal Presidente, procede alle seguenti operazioni: somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato quali risultano dai verbali di tutti gli Uffici elettorali intersezionali.

2. L'operazione di cui al primo comma determina la cifra elettorale di ogni lista, il numero totale dei voti di lista e la cifra individuale di ogni candidato.

3. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni elettorali come scrutinati dagli Uffici elettorali intersezionali. Essa serve di base per determinare:

- l'ammissione della lista alla distribuzione dei seggi;
- il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista;

4. Il numero totale dei voti di lista è dato dalla somma dei voti validi di ciascuna lista. Ciascuna lista è ammessa alla distribuzione dei seggi se ottiene una cifra elettorale di lista pari o superiore allo 0,4% moltiplicato per il numero di liste partecipanti, e fino al massimo del 3,5% del numero totale dei voti di lista.

5. La cifra individuale di ciascun candidato è data dalla cifra elettorale di lista sommata ai voti validi di preferenza che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni elettorali come scrutinate dagli Uffici elettorali intersezionali. La cifra individuale determina la graduatoria dei candidati all'interno della medesima lista. A parità di cifra individuale, la preferenza è determinata, nell'ordine, dai seguenti criteri:

- candidato di genere femminile;
- maggior anzianità di presenza in Consiglio;
- maggior età anagrafica.

6. L'Ufficio Elettorale Centrale determina la cifra elettorale di coalizione che è data dalla somma:

- a) delle cifre elettorali di ciascuna delle liste appartenenti alla stessa coalizione;
- b) dei voti espressi solo alla coalizione senza espressione del voto di lista ai sensi del primo comma dell'articolo 36;
- c) dei voti di quelle liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo.

7. Così determinata la cifra elettorale di coalizione, l'Ufficio Elettorale Centrale divide tale cifra per 2 e aumenta di 1 la cifra del quoziente eventualmente arrotondato per eccesso. Il risultato di tale operazione determina il numero minimo di voti validi richiesto per attribuire a una coalizione o a una singola lista la vittoria elettorale. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi richiesto, la vittoria è attribuita alla lista o alla coalizione di liste che, avendo conseguito il maggior numero di voti, in base alle operazioni di cui al successivo nono comma consegue anche 30 (trenta) dei 60 (sessanta) quozienti validi.

8. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione consegua il numero minimo di voti validi e neppure i 30 (trenta) quozienti di cui al comma che precede, la Reggenza indice, per la seconda domenica successiva, la votazione di ballottaggio alla quale partecipano le due liste o coalizioni di liste che hanno conseguito le cifre elettorali più alte.

9. Il risultato del primo turno determina l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e si procede sulla base delle seguenti disposizioni:

- si escludono quelle liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo;
- si divide ciascuna cifra elettorale di lista, tra quelle ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo, successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via fino a concorrenza del numero dei 60 (sessanta) membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere;
- si dispongono i quozienti così ottenuti in ordine decrescente dal più alto al più basso.

10. Alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente per aver conseguito il numero minimo di voti di cui al settimo comma ovvero, subordinatamente, avendo conseguito il maggior numero di voti e i 30 maggiori quozienti, sono assegnati i seggi ad essa spettanti in Consiglio Grande e Generale in base alle operazioni di cui al nono comma. Se in base alle operazioni di cui al nono comma i seggi spettanti alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente risultano meno di 35, ad essa vengono assegnati, a titolo di premio di stabilità, tanti seggi aggiuntivi rispetto a quelli spettanti quanti ne mancano al raggiungimento del numero di 35. I seggi aggiuntivi, attribuiti a titolo di premio di stabilità, sono quelli corrispondenti ai quozienti utili più bassi ottenuti in base alle operazioni di cui al nono comma; tali seggi sono da sottrarre a quelle liste che non siano la lista vincitrice e non appartengano alla coalizione di liste proclamata vincente, a partire dai quozienti utili più bassi. Se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti alle altre liste della medesima coalizione secondo l'ordine decrescente dei quozienti. Quelle rappresentanze consiliari che, per effetto della redistribuzione dei seggi dovuta all'assegnazione del premio di stabilità, dovessero scendere sotto il numero minimo di tre Consiglieri, non perdono i benefici di finanziamento previsti dalla Legge 23 novembre 2005 n. 170.

11. Nel caso in cui non vi sia necessità di ricorrere alla votazione di ballottaggio, esaurite le operazioni sopra indicate, l'Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti e proclama altresì la lista o la coalizione di liste risultata vincente, riportando la maggioranza dei seggi e l'eventuale premio di stabilità.

12. In caso di votazione di ballottaggio, l'Ufficio Elettorale Centrale riceve direttamente dagli Uffici elettorali di sezione i verbali contenenti l'esito dello spoglio delle schede. Verifica quale delle due liste o coalizioni ha ottenuto più voti validi e procede all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi precedenti, procedendo poi alla proclamazione ufficiale degli eletti e della lista o coalizione di liste risultata vincente, riportando pertanto la maggioranza dei seggi e il premio di stabilità.”.

Legge Qualificata 5 agosto 2008 n. 1, Articolo 7:

L'articolo 19 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 19

(Norme sull'assegnazione dei seggi e sulla proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrice)

L'articolo 40 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“1. L'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base dei verbali degli Uffici elettorali sezionali, con l'assistenza, ove necessario, di uno o più esperti scelti dal Presidente, procede alle seguenti operazioni: somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato quali risultano dai verbali di tutti gli Uffici elettorali.

2. L'operazione di cui al primo comma determina la cifra elettorale di ogni lista, il numero totale dei voti di lista e la cifra individuale di ogni candidato.

3. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni elettorali. Essa serve di base per determinare:

- l'ammissione della lista alla distribuzione dei seggi;
- il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista.

4. Ciascuna lista è ammessa alla distribuzione dei seggi se ottiene una cifra elettorale di lista pari o superiore allo 0,4% moltiplicato per il numero di liste partecipanti, e fino al massimo del 3,5%, del numero totale dei voti validi.

5. La cifra individuale di ciascun candidato è data dalla cifra elettorale di lista sommata ai voti validi di preferenza che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni elettorali come scrutinate dagli Uffici elettorali. La cifra individuale determina la graduatoria dei candidati all'interno della medesima lista. A parità di cifra individuale la preferenza è determinata, nell'ordine, dai seguenti criteri:

- candidato di genere femminile;
- maggior anzianità di presenza in Consiglio Grande e Generale;
- maggior età anagrafica.

6. L'Ufficio Elettorale Centrale determina la cifra elettorale di coalizione che è data dalla somma:

a) della cifra elettorale di ciascuna delle liste appartenenti alla stessa coalizione, comprese le liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo;

b) dei voti espressi solo alla coalizione senza espressione del voto di lista ai sensi del primo comma dell'articolo 36.

7. L'Ufficio Elettorale Centrale divide il totale dei voti validi per 2 e aumenta di 1 la cifra del quoziente eventualmente arrotondato per eccesso. Il risultato di tale operazione determina il numero minimo di voti validi richiesto per attribuire a una coalizione o a una singola lista la vittoria elettorale. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi richiesto, la vittoria è attribuita alla lista o alla coalizione di liste che, avendo conseguito il maggior numero di voti, in base alle operazioni di cui al successivo nono comma consegue anche 30 (trenta) dei 60 (sessanta) quozienti validi.

8. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione consegua il numero minimo di voti validi e neppure i 30 (trenta) quozienti di cui al comma che precede, la Reggenza indice, per la seconda domenica successiva, la votazione di ballottaggio alla quale partecipano le due liste o coalizioni di liste che hanno conseguito le cifre elettorali più alte.

9. Il risultato del primo turno determina l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e si procede sulla base delle seguenti disposizioni:

- si escludono quelle liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo;
- si divide ciascuna cifra elettorale di lista, tra quelle ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo, successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via fino a concorrenza del numero dei 60 (sessanta) membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere;
- si dispongono i quozienti così ottenuti in ordine decrescente dal più alto al più basso.

10. Alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente per aver conseguito il numero minimo di voti di cui al settimo comma ovvero, subordinatamente, avendo conseguito il maggior numero di voti e i 30 maggiori quozienti, sono assegnati i seggi ad essa spettanti in Consiglio Grande e Generale in base alle operazioni di cui al nono comma. Se in base alle operazioni di cui al nono comma i seggi spettanti alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente risultano meno di 35, ad essa vengono assegnati, a titolo di premio di stabilità, tanti seggi aggiuntivi rispetto a quelli spettanti quanti ne mancano al raggiungimento del numero di 35. I seggi aggiuntivi, attribuiti a titolo di premio di stabilità, sono quelli corrispondenti ai quozienti utili più bassi ottenuti in base alle operazioni di cui al nono comma; tali seggi sono da sottrarre a quelle liste che non siano la lista vincitrice o non appartengano alla coalizione di liste proclamata vincente, a partire dai quozienti utili più bassi. Se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti alle altre liste della medesima coalizione secondo l'ordine decrescente dei quozienti.

Quelle rappresentanze consiliari che, per effetto della ridistribuzione dei seggi dovuta all'assegnazione del premio di stabilità, dovessero scendere sotto il numero minimo di tre Consiglieri, non perdono i benefici di finanziamento previsti dalla Legge 23 novembre 2005 n. 170.

11. Nel caso in cui non vi sia necessità di ricorrere alla votazione di ballottaggio, esaurite le operazioni sopra indicate, l'Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti e proclama altresì la lista o la coalizione di liste risultata vincente, riportando la maggioranza dei seggi e l'eventuale premio di stabilità.

12. In caso di votazione di ballottaggio, l'Ufficio Elettorale Centrale riceve dagli Uffici elettorali di sezione i verbali contenenti l'esito dello spoglio delle schede. Verifica quale delle due liste o coalizioni ha ottenuto più voti validi e procede all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi precedenti, procedendo poi alla proclamazione ufficiale degli eletti e della lista o coalizione di liste risultata vincente, riportando pertanto la maggioranza dei seggi e il premio di stabilità.

13. Con l'emissione del decreto reggenziale che indice la votazione di ballottaggio si intende aperta la campagna elettorale che avrà termine alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge 14 marzo 1997 n. 36. Alla campagna elettorale per il ballottaggio possono partecipare le stesse liste ammesse al primo turno di votazione. La nomina dei Presidenti di seggio elettorale e degli Scrutatori effettuata dalla Commissione Elettorale ai sensi dell'articolo 23 della presente legge si estende altresì all'eventuale turno del ballottaggio.”.

Legge Qualificata 5 agosto 2019 n. 2, Articolo 3:

1. L'articolo 40 (Assegnazione dei seggi e proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrice) della Legge n.6/1996 e sue successive modifiche e così sostituito:

"Art. 40

(Assegnazione dei seggi e proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrice)

"1. L'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base dei verbali degli Uffici elettorali sezionali, con l'assistenza, ove necessario, di uno o più esperti scelti dal Presidente, procede alle seguenti operazioni: somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato quali risultano dai verbali di tutti gli Uffici elettorali.

2. L'operazione di cui al primo comma determina la cifra elettorale di ogni lista, il numero totale dei voti di lista e la cifra individuale di ogni candidato.

3. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni elettorali. Essa serve di base per determinare:

- l'ammissione della lista alla distribuzione dei seggi;
- il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista.

4. Ciascuna lista è ammessa alla distribuzione dei seggi se ottiene una cifra elettorale di lista pari o superiore al 5% del numero totale dei voti validi.

5. La cifra individuale di ciascun candidato è data dalla cifra elettorale di lista sommata ai voti validi di preferenza che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni elettorali come scrutinate dagli Uffici elettorali. La cifra individuale determina la graduatoria dei candidati all'interno della medesima lista. A parità di cifra individuale la preferenza è determinata, nell'ordine, dai seguenti criteri:

- candidato di genere femminile;
- maggior anzianità di presenza in Consiglio Grande e Generale;
- maggior età anagrafica.

6. L'Ufficio Elettorale Centrale determina la cifra elettorale di coalizione che è data dalla somma:

a) della cifra elettorale di ciascuna delle liste appartenenti alla stessa coalizione, comprese le liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del comma 4 del presente articolo;

b) dei voti espressi solo alla coalizione senza espressione del voto di lista ai sensi del comma 1 dell'articolo 36.

7. L'Ufficio Elettorale Centrale divide il totale dei voti validi per 2 e aumenta di 1 la cifra del quoziente eventualmente arrotondato per eccesso. Il risultato di tale operazione determina il numero minimo di voti validi richiesto per attribuire a una coalizione o a una singola lista la vittoria elettorale. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi richiesto, la vittoria è attribuita alla lista o alla coalizione di liste che, avendo conseguito il maggior numero di voti, in base alle operazioni di cui al successivo comma 9 consegue anche 30 (trenta) dei 60 (sessanta) quozienti validi.

8. Il risultato del primo turno determina l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e si procede sulla base delle seguenti disposizioni:

- si escludono quelle liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del comma 4 del presente articolo;
- si divide ciascuna cifra elettorale di lista, tra quelle ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del comma 4 del presente articolo, successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via fino a concorrenza del numero dei 60 (sessanta) membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere;
- si dispongono i quozienti così ottenuti in ordine decrescente dal più alto al più basso.

9. Alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente per aver conseguito il numero minimo di voti di cui al comma 7 ovvero, subordinatamente, avendo conseguito il maggior numero di voti e i 30 maggiori quozienti, sono assegnati i seggi ad essa spettanti in Consiglio Grande e Generale in base alle operazioni di cui al comma 8. Se in base alle operazioni di cui al comma 8 i seggi spettanti alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente risultano meno di 35, ad essa vengono assegnati, a titolo di premio di stabilità, tanti seggi aggiuntivi rispetto a quelli spettanti quanti ne mancano al raggiungimento del numero di 35. I seggi aggiuntivi, attribuiti a titolo di premio di stabilità, sono quelli corrispondenti ai quozienti utili più bassi ottenuti in base alle operazioni di cui al comma 8; tali seggi sono da sottrarre a quelle liste che non siano la lista vincitrice o non appartengano alla coalizione di liste proclamata vincente, a partire dai quozienti utili più bassi. Se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti alle altre liste della medesima coalizione secondo l'ordine decrescente dei quozienti.

Quelle rappresentanze consiliari che, per effetto della ridistribuzione dei seggi dovuta all'assegnazione del premio di stabilità, dovessero scendere sotto il numero minimo di tre Consiglieri, non perdono i benefici di finanziamento previsti dalla Legge 23 novembre 2005 n. 170 e sue successive modifiche.

10. Nel caso in cui, in base al risultato del primo turno delle consultazioni, siano rispettate le condizioni per determinare la vittoria della lista o coalizione di liste, esaurite le operazioni sopra indicate, l'Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti e proclama altresì la lista o la coalizione di liste risultata vincente, riportando la maggioranza dei seggi e l'eventuale premio di stabilità.

11. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi per la vittoria elettorale e neppure i 30 (trenta) quozienti in base alle operazioni di cui al comma 8, la Reggenza conferisce alla lista o coalizione di liste che abbia raggiunto la maggioranza relativa dei voti un mandato di 15 giorni per formare la maggioranza attraverso l'accordo con altre liste o coalizioni di liste sulla base dei seggi raggiunti al primo turno, fatto salvo che liste e coalizioni di liste mantengano la forma aggregativa con cui si sono presentate alla consultazione elettorale e che la maggioranza che si andrà a costituire raggiunga il numero di almeno 35 seggi.

12. Se il mandato di cui al comma 11 ha esito negativo, la Reggenza conferisce un nuovo mandato, con le medesime modalità e gli stessi vincoli temporali del precedente, alla lista o coalizione di liste arrivata seconda al primo turno della consultazione elettorale.

13. Se il mandato di cui al comma 11 o, in subordine, quello del comma 12 ha esito positivo, l'Ufficio Elettorale Centrale, esaurite le operazioni indicate al comma 8, procede alla proclamazione ufficiale degli eletti, riportando la composizione dei seggi della maggioranza che si è costituita.

14. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi e neppure i 30 (trenta) quozienti di cui al comma 8, né i due mandati di cui ai commi 11 e 12 diano esito positivo, la Reggenza indice, per la seconda domenica successiva alla scadenza del mandato di cui al comma 12, la votazione di ballottaggio fra le due liste o coalizioni di liste che al primo turno abbiano conseguito le cifre elettorali più alte.

15. In caso di votazione di ballottaggio, l'Ufficio Elettorale Centrale riceve dagli Uffici elettorali di sezione i verbali contenenti l'esito dello spoglio delle schede. Verifica quale delle due liste o coalizioni di liste ha ottenuto più voti validi e procede all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi precedenti, procedendo poi alla proclamazione ufficiale degli eletti e della lista o coalizione di liste risultata vincente, riportando pertanto la maggioranza dei seggi e il premio di stabilità.

16. Con l'emissione del decreto reggenziale che indice la votazione di ballottaggio si intende aperta la campagna elettorale che avrà termine alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge 14 marzo 1997 n. 36. Alla campagna elettorale per il ballottaggio possono partecipare le stesse liste ammesse al primo turno di votazione. La nomina dei Presidenti di seggio elettorale e degli Scrutatori effettuata dalla Commissione Elettorale ai sensi dell'articolo 23 della presente legge si estende altresì all'eventuale turno del ballottaggio."

Legge Qualificata 16 settembre 2019 n. 3, Articolo 2, comma 1:

1. L'articolo 40 (Assegnazione dei seggi e proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrice) della Legge n.6/1996 e sue successive modifiche è così modificato:

"Art. 40

(Assegnazione dei seggi e proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrice)

"1. L'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base dei verbali degli Uffici Elettorali Sezionali, con l'assistenza, ove necessario, di uno o più esperti scelti dal Presidente, procede alle seguenti operazioni: somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato quali risultano dai verbali di tutti gli Uffici Elettorali.

2. L'operazione di cui al primo comma determina la cifra elettorale di ogni lista, il numero totale dei voti di lista e la cifra individuale di ogni candidato.

3. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni elettorali. Essa serve di base per determinare:

- l'ammissione della lista alla distribuzione dei seggi;
- il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista.

4. Ciascuna lista è ammessa alla distribuzione dei seggi se ottiene una cifra elettorale di lista pari o superiore al 5% del numero totale dei voti validi.

5. La cifra individuale di ciascun candidato è data dalla cifra elettorale di lista sommata ai voti validi di preferenza che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni elettorali come scrutinate dagli Uffici Elettorali. La cifra individuale determina la graduatoria dei candidati all'interno della medesima lista. A parità di cifra individuale la preferenza è determinata, nell'ordine, dai seguenti criteri:

- candidato di genere femminile;
- maggior anzianità di presenza in Consiglio Grande e Generale;
- maggior età anagrafica.

6. L'Ufficio Elettorale Centrale determina la cifra elettorale di coalizione che è data dalla somma:

a) della cifra elettorale di ciascuna delle liste appartenenti alla stessa coalizione, comprese le liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del comma 4;

b) dei voti espressi solo alla coalizione senza espressione del voto di lista ai sensi del comma 1 dell'articolo 36.

7. L'Ufficio Elettorale Centrale divide il totale dei voti validi per 2 e aumenta di 1 la cifra del quoziente eventualmente arrotondato per eccesso. Il risultato di tale operazione determina il numero minimo di voti validi richiesto per attribuire

a una coalizione o a una singola lista la vittoria elettorale. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi richiesto, la vittoria è attribuita alla lista o alla coalizione di liste che, avendo conseguito il maggior numero di voti, in base alle operazioni di cui al successivo comma 9 consegue anche 30 (trenta) dei 60 (sessanta) quozienti validi.

8. Il risultato del primo turno determina l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e si procede sulla base delle seguenti disposizioni:

- si escludono quelle liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del comma 4;
- si divide ciascuna cifra elettorale di lista, tra quelle ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del comma 4, successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via fino a concorrenza del numero dei 60 (sessanta) membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere;
- si dispongono i quozienti così ottenuti in ordine decrescente dal più alto al più basso.

9. Alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente per aver conseguito il numero minimo di voti di cui al comma 7 ovvero, subordinatamente, avendo conseguito il maggior numero di voti e i 30 maggiori quozienti, sono assegnati i seggi ad essa spettanti in Consiglio Grande e Generale in base alle operazioni di cui al comma 8. Se in base alle operazioni di cui al comma 8 i seggi spettanti alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente risultano meno di 35, ad essa vengono assegnati, a titolo di premio di stabilità, tanti seggi aggiuntivi rispetto a quelli spettanti quanti ne mancano al raggiungimento del numero di 35. I seggi aggiuntivi, attribuiti a titolo di premio di stabilità, sono quelli corrispondenti ai quozienti utili più bassi ottenuti in base alle operazioni di cui al comma 8; tali seggi sono da sottrarre a quelle liste che non siano la lista vincitrice o non appartengano alla coalizione di liste proclamata vincente, a partire dai quozienti utili più bassi. Se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti alle altre liste della medesima coalizione secondo l'ordine decrescente dei quozienti.

Quelle rappresentanze consiliari che, per effetto della redistribuzione dei seggi dovuta all'assegnazione del premio di stabilità, dovessero scendere sotto il numero minimo di tre Consiglieri, non perdono i benefici di finanziamento previsti dalla Legge 23 novembre 2005 n. 170 e sue successive modifiche.

10. Nel caso in cui, in base al risultato del primo turno delle consultazioni, siano rispettate le condizioni per determinare la vittoria della lista o coalizione di liste, esaurite le operazioni sopra indicate, l'Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti e proclama altresì la lista o la coalizione di liste risultata vincente, riportando la maggioranza dei seggi e l'eventuale premio di stabilità.

11. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi per la vittoria elettorale e neppure i 30 (trenta) quozienti in base alle operazioni di cui al comma 8, la Reggenza, entro ventiquattro ore dalla comunicazione del Segretario di Stato per gli Affari Interni delle risultanze dell'Ufficio Elettorale Centrale - comunicazione da effettuarsi contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 42 - conferisce alla lista o coalizione di liste che abbia raggiunto la maggioranza relativa dei voti un mandato di quindici giorni per formare la maggioranza attraverso l'accordo con liste o coalizioni di liste sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 8bis dell'articolo 14 e dei seggi raggiunti al primo turno e fatto salvo che liste e coalizioni di liste mantengano la forma aggregativa con cui si sono presentate alla consultazione elettorale e che la maggioranza che si andrà a costituire raggiunga il numero di almeno 35 seggi.

12. Se il mandato di cui al comma 11 ha esito negativo, la Reggenza conferisce un nuovo mandato, con le medesime modalità e gli stessi vincoli temporali del precedente, alla lista o coalizione di liste arrivata seconda al primo turno della consultazione elettorale.

13. Esperita e conclusa con esito positivo la fase di negoziazione, la Reggenza ne dà immediata comunicazione al Segretario di Stato per gli Affari Interni che, in qualità di Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base delle risultanze del medesimo Ufficio, di cui al comma 8, procede alla proclamazione ufficiale degli eletti, riportando la composizione dei seggi della maggioranza che si è costituita.

14. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi e neppure i 30 (trenta) quozienti di cui al comma 8, né i due mandati di cui ai commi 11 e 12 diano esito positivo, la Reggenza con proprio decreto indice la votazione di ballottaggio fra le due liste o coalizioni di liste che al primo turno abbiano conseguito le cifre elettorali più alte.

15. In caso di votazione di ballottaggio, l'Ufficio Elettorale Centrale riceve dagli Uffici elettorali di sezione i verbali contenenti l'esito dello spoglio delle schede. Verifica quale delle due liste o coalizioni di liste ha ottenuto più voti validi e procede all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi precedenti, procedendo poi alla proclamazione ufficiale degli eletti e della lista o coalizione di liste risultata vincente, riportando pertanto la maggioranza dei seggi e il premio di stabilità.

16. Con l'emissione del decreto reggenziale che indice la votazione di ballottaggio si intende aperta la campagna elettorale che avrà termine alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge 14 marzo 1997 n. 36. Alla campagna elettorale per il ballottaggio

possono partecipare le stesse liste ammesse al primo turno di votazione. La nomina dei Presidenti di seggio elettorale e degli Scrutatori effettuata dalla Commissione Elettorale ai sensi dell'articolo 23 della presente legge si estende altresì all' eventuale turno del ballottaggio.”

LEGGE 21 DICEMBRE 2007 N.129

**BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E
BILANCI PLURIENNALI 2008/2010**

Art.27

(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

Ai sensi degli articoli 2 e 5 della Legge 23 novembre 2005 n.170, per l'anno 2008 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito in € 3.392.866,70 con imputazione sul cap.1-1-1450.⁹

⁹ **Testo originario (Legge n. 129/2007)**

Ai sensi dell'articolo 2 della Legge 23 novembre 2005 n.170, per l'anno 2008 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito in €1.696.433,35 con imputazione sul capitolo 1-1-1450.

Modifiche legislative

Legge 5 agosto 2008 n.117, Articolo 3:

L'articolo 27 della Legge 21 dicembre 2007 n.129 è così modificato:

“Art.27

(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

Ai sensi degli articoli 2 e 5 della Legge 23 novembre 2005 n.170, per l'anno 2008 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito in € 3.392.866,70 con imputazione sul cap.1-1-1450.”.

LEGGE 22 DICEMBRE 2015 N.189

**BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
E BILANCI PLURIENNALI 2016/2018**

Art.14

(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

1. Fino a diversa disposizione il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è ridotto nella misura del 10%.
2. Per l'anno 2016 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici, comprensivo del contributo di cui all'articolo 5 della Legge 23 novembre 2005 n.170, pari ad euro 2.460.533,68 è pertanto stabilito, ai sensi del precedente comma 1, in euro 2.214.480,30. La predetta somma trova imputazione sul cap. 1-2-1450.¹⁰

¹⁰ **Testo originario (Legge n. 189/2015)**

1. Fino a diversa disposizione il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è ridotto nella misura del 10%.
2. Per l'anno 2016 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici pari ad euro 1.230.266,84 è pertanto stabilito in euro 1.107.240,15. La predetta somma trova imputazione sul cap. 1-2-1450.

Modifiche legislative

Legge 21 settembre 2016 n.129, Articolo 10:

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della Legge 22 dicembre 2015 n.189 è così modificato:
"2. Per l'anno 2016 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici, comprensivo del contributo di cui all'articolo 5 della Legge 23 novembre 2005 n.170, pari ad euro 2.460.533,68 è pertanto stabilito, ai sensi del precedente comma 1, in euro 2.214.480,30. La predetta somma trova imputazione sul cap. 1-2-1450."

LEGGE 24 DICEMBRE 2018 N.173

**BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 E
BILANCI PLURIENNALI 2019/2021**

Art.15

(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

1. Il contributo dello Stato per il finanziamento dei Partiti e dei Movimenti Politici di cui alla Legge 23 novembre 2005 n.170 è calcolato detratte le partite di giro e le entrate derivanti dall'accensione di mutui e prestiti di cui al Titolo 4 dell'Entrata del Bilancio dello Stato.
2. Per l'anno 2019 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 dicembre 2017 n.147, in euro 1.135.395,33; la predetta somma trova imputazione sul capitolo 1-2-1450.

LEGGE 19 NOVEMBRE 2019 N.157

**BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 E
BILANCI PLURIENNALI 2020/2022**

Art.39

(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

1. Il contributo dello Stato per il finanziamento dei Partiti e dei Movimenti Politici di cui alla Legge 23 novembre 2005 n.170 è calcolato detratte le partite di giro e le entrate derivanti dall'accensione di mutui e prestiti di cui al Titolo 4 dell'Entrata del Bilancio dello Stato.
2. Per l'anno 2020 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 dicembre 2017 n.147, in euro 1.198.067,69; la predetta somma trova imputazione sul capitolo 1-2-1450.

LEGGE 23 DICEMBRE 2020 N.223

**BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
E BILANCI PLURIENNALI 2021/2023**

Art.104

(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

1. Il contributo dello Stato per il finanziamento dei Partiti e dei Movimenti Politici di cui alla Legge 23 novembre 2005 n.170 è calcolato detratte le partite di giro e le entrate derivanti dall'accensione di mutui e prestiti di cui al Titolo 4 dell'Entrata del Bilancio dello Stato.
2. Per l'anno 2021 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 dicembre 2017 n.147, in euro 1.093.637,62; la predetta somma trova imputazione sul capitolo 1-2-1450.

LEGGE 22 DICEMBRE 2021 N.207
BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
E BILANCI PLURIENNALI 2022/2024

Art. 71

(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

1. Il contributo dello Stato per il finanziamento dei Partiti e dei Movimenti Politici di cui alla Legge 23 novembre 2005 n.170 e s.s.m. è calcolato detratte le partite di giro e le entrate derivanti dall'accensione di mutui e prestiti di cui al Titolo 4 dell'Entrata del Bilancio dello Stato.

2. Per l'anno 2022 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 dicembre 2017 n.147, in euro 1.237.213,02; la predetta somma trova imputazione sul capitolo 1-2-1450.

LEGGE 23 DICEMBRE 2022 N.171

**BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
E BILANCI PLURIENNALI 2023/2025**

Art.41

(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

1. Il contributo dello Stato per il finanziamento dei Partiti e dei Movimenti Politici di cui alla Legge 23 novembre 2005 n.170 e successive modifiche è calcolato detratte le partite di giro e le entrate derivanti dall'accensione di mutui e prestiti di cui al Titolo 4 dell'Entrata del Bilancio dello Stato.

2. Per l'anno 2023 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 dicembre 2017 n.147, in euro 1.396.580,71; la predetta somma trova imputazione sul capitolo 1-2-1450.